



SETTORE AFFARI GENERALI

Servizio Gestione Economica del Personale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 83

DEL 15/05/2013

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente Galanti Grazia Maria, nata a Scicli il 26/09/1973.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la dipendente a tempo indeterminato Galanti Grazia Maria, nata a Scicli il 26/09/1973 ed ivi residente in Via Papa Giovanni XXIII, n° 3, in qualità di Istruttore Direttivo contabile, cat. D3, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la madre xxxxxxxxx, nata a xxxx il xxxxxxxx ed ivi residente in Via xxxxxxxxx;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° xxxx del xxxxxxxx con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta della dipendente Galanti Grazia Maria, prot. n° 12439 del 14/05/2013, con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi 1 (uno), ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 15 maggio 2013 al 14 giugno 2013, per assistere la propria madre disabile e convivente xxxxxxxxx;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 e s.m.i.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che lo stato di "convivenza" risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune in data 14/05/2013, riferiti alla suddetta lavoratrice ed alla propria madre;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 Ter del D. Lgs. 151/2001, come introdotto dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 46.836,00;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente a tempo indeterminato Galanti Grazia Maria, nata a Scicli il 26/09/1973, in qualità di Istruttore Direttivo contabile, Cat. D3, con decorrenza dal 15/05/2013 e fino al 14/06/2013;

2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151 del 2001). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed al Servizio Gestione Economica del Personale.

L'Impiegato Responsabile
(Sig. Alfio Gennaro)

Il Capo Settore
(Avv. Mario Picone)
